



DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CON I POTERI DELLA GIUNTA

N. 6 DEL 20 FEBBRAIO 2025

OGGETTO: Fusione per incorporazione di Mirabilia Network s.c.r.l. in IS.NA.R.T. s.c.p.a.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 21 Serv. 1°/SG dell'11 gennaio 2023, pervenuto il 12 gennaio 2023, protocollo camerale n. 693, di nomina del Commissario Straordinario della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Catania, Ragusa e Siracusa (rectius Camera di Commercio del Sud Est Sicilia) in attuazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 25 del 9 gennaio 2023, su proposta dell'Assessore Regionale per le Attività Produttive, per assicurare la continuità gestionale, fino all'insediamento degli ordinari organi di amministrazione;

VISTO il verbale di insediamento del 12 gennaio 2023;

VISTO il Decreto dell'Assessore delle Attività Produttive della Regione Siciliana n. 840 del 25 maggio 2023, protocollato in pari data al n. 13556, con il quale sono state confermate la circoscrizione territoriale della "Camera di Commercio I.A.A. di Messina", la circoscrizione territoriale della "Camera di Commercio I.A.A. di Palermo-Enna" e la circoscrizione territoriale della "Camera di Commercio I.A.A. del Sud Est Sicilia" nonché l'istituzione della circoscrizione territoriale denominata "Camera di Commercio I.A.A. di Agrigento, Caltanissetta e Trapani";

Relazione del Commissario Straordinario:

Come noto l'operazione di incorporazione di Mirabilia Network in IS.NA.R.T. si pone l'obiettivo strategico di unificare all'interno di un'unica struttura le attività di promozione del turismo, proprie di IS.NA.R.T., con quelle di valorizzazione dei siti Unesco e dei patrimoni culturali, tipiche di Mirabilia. L'esigenza è quella di sviluppare, rafforzare ed ampliare la mission e le azioni delle due organizzazioni attraverso la confluenza delle attività in un unico "contenitore", mettendo a sistema asset, esperienze, competenze e risorse; un percorso che consenta di sfruttare al meglio le potenzialità delle due organizzazioni, creare valore a beneficio dei soci e delle economie dei territori, garantire maggiore efficienza.

In data 16 dicembre u.s. si è tenuta l'assemblea straordinaria che ha trasformato l'Associazione Mirabilia Network in società consortile a responsabilità limitata; la trasformazione ha avuto efficacia immediata e la società è stata regolarmente iscritta al R.I. il 20 dicembre u.s.

Si rammenta che la trasformazione si è resa necessaria per adempiere agli obblighi civilistici, in quanto la fusione eterogenea diretta tra un'Associazione ed una Società di capitali, quale



IS.NA.R.T., non è procedura ordinariamente disciplinata dalla legge, stante la differente natura dei due Enti. Il processo di trasformazione “ponte” ha rappresentato quindi un percorso meramente tecnico, realizzato al solo ed unico scopo di consentire a Mirabilia la sua successiva incorporazione in IS.NA.R.T.

Si tratta adesso di completare la fase finale, procedendo all’effettiva operazione di fusione per incorporazione. Per l’operazione in oggetto entrambe le società hanno redatto la seguente documentazione, consegnata a tutti i soci e comunque regolarmente depositata in copia presso le sedi aziendali, nel rispetto dell’art. 2501 septies c.c.:

- La situazione patrimoniale redatta al 30.12.24 ex art. 2501 quater c.c.
- La relazione degli amministratori ex art. 2501 quinquies c.c.
- Il progetto di fusione con i rapporti di cambio, ex art. 2501 ter c.c.
- Lo statuto della società derivante dalla fusione
- La relazione dell’esperto ex art. 2501 sexies sulla congruità del rapporto di cambio. Al fine di garantire omogeneità di valutazione è stato individuato un unico esperto, nella persona del Prof. Carlo Regoliosi.

La fusione sarà operativa decorsi 60 giorni dal deposito a R.I. delle delibere di fusione ex art. 2503 c.c., a meno che non si proceda al pagamento dei creditori di Isnart e Mirabilia ovvero che ci sia il loro consenso.

Gli organi amministrativi delle società partecipanti all’operazione hanno deliberato di effettuare la fusione sulla base delle situazioni patrimoniali ed economiche riferite alla data del 30 dicembre 2024 ed hanno quindi determinato il rapporto di cambio nella misura di n. 1.075 azioni ordinarie del valore nominale di € 1 di Isnart per ogni quota di Mirabilia.

Non sono previsti conguagli in denaro. Le ragioni che giustificano tale rapporto di cambio, evidenziate nelle relazioni degli amministratori, risiedono nelle valutazioni dei due patrimoni, operate al fine di valorizzare correttamente gli asset netti delle due entità. Il rapporto di cambio è stato ritenuto congruo dall’esperto.

Trattandosi di fusione per incorporazione, le quote della società incorporata saranno annullate e si procederà all’assegnazione ai soci dell’incorporanda di azioni dell’incorporante, attingendo a quelle attualmente detenute da Isnart quali azioni proprie, in misura pari al suddetto rapporto di cambio. L’operazione di fusione non comporta quindi esborso di denaro per i partecipanti.

Le operazioni della incorporanda Mirabilia saranno imputate all’incorporante Isnart con effetto retroattivo ai fini contabili a partire dal 1 gennaio 2025. Da tale data decorreranno altresì gli effetti fiscali ai fini delle imposte sui redditi. Per quanto concerne gli effetti civilistici della fusione, questi si produrranno ai sensi dell’art. 2504-bis c.c. 2° comma, a decorrere dal giorno in cui sarà effettuata l’ultima delle iscrizioni di cui all’art. 2504 c.c.



Il Commissario ricorda che l'operazione di fusione per incorporazione di Mirabilia in ISNART non rientra nel campo di applicazione della funzione assegnata alla Corte dei conti dall'art. 5, commi 3 e 4 del TUSP, come espressamente ribadito nel pronunciamento delle Sezioni Riunite n. 19/SSRRCO/QMIG/2022.

Per i soci dell'incorporante che siano - o meno - anche soci dell'incorporata non vi è alcuna modifica sostanziale della partecipazione; ciò in quanto la società incorporante permane come soggetto giuridico immutato, in esito alla fusione.

La pronuncia in oggetto ha ribadito che *l'esame degli atti deliberativi di costituzione di società o di acquisizione di partecipazioni societarie da parte delle competenti Sezioni della Corte dei conti, prescritto dai commi 3 e 4 dell'art. 5 del d.lgs. n. 175 del 2016, non riguarda le operazioni di trasformazione fra tipi societari, di fusione e di sottoscrizione di aumento di capitale sociale quando non comporti anche l'acquisto della posizione di socio.*

Per quanto concerne le motivazioni alla base dell'operazione straordinaria prospettata, queste sono già state illustrate in precedenti deliberazioni dell'Ente, alle quali si rimanda.

Si dà comunque conto della compatibilità dell'operazione rispetto alle finalità istituzionali dell'ente ex art 2 comma 2 punto d)bis della legge 29.12.93 n. 580 così come aggiornata con d.lgs. 219 del 25.11.16; le ragioni che giustificano l'operazione rispondono ad un'esigenza di razionalizzazione delle strutture del sistema camerale che si occupano di turismo e cultura; l'operazione non comporta aumenti di costi di struttura lato IS.NA.R.T. ma solo costi cessanti lato Mirabilia; la fattibilità dell'operazione e l'impatto della stessa sul soggetto finale è stata comprovata dal business plan dell'iniziativa per il triennio 2024-26 già redatto da IS.NA.R.T.; in termini di convenienza economica e finanziaria l'operazione non comporta alcun costo né alcun esborso finanziario in quanto la fusione sarà realizzata tramite utilizzo delle azioni proprie detenute dalla stessa IS.NA.R.T, azioni che verranno assegnate ai soci dell'incorporanda Mirabilia sulla base del rapporto di cambio ritenuto congruo dall'esperto; infine l'operazione di fusione per incorporazione risulta pienamente compatibile con le norme dei Trattati Europei e, in particolare, con la disciplina in materia di aiuti di Stato alle imprese, tenuto conto altresì che la predetta operazione non comporta per l'Ente camerale alcun esborso finanziario.

Pertanto, con il presente provvedimento, si delibera l'approvazione dell'operazione di fusione per incorporazione di Mirabilia Network s.c.r.l. in IS.NA.R.T. s.c.p.a. contestualmente alla delega a colui che parteciperà alle assemblee straordinarie delle due società ad esprimere voto favorevole e ad apportare alla documentazione le eventuali modifiche necessarie per giungere alla positiva conclusione dell'operazione, demandandogli il potere di compiere tutti gli atti necessari e conseguenti.

Tutto ciò premesso e considerato,

- Vista la legge 580/1993 e s.m.i.;
- Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";



- Visto il D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254 “Regolamento per la disciplina patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio;
- Visto lo statuto della Camera di commercio;
- Vista la documentazione (allegata alla presente deliberazione) trasmessa da IS.NA.R.T. s.c.p.a. con pec registrata al n. 2778 del 06.02.2025 del protocollo camerale;
- Vista la documentazione (allegata alla presente deliberazione) trasmessa da Mirabilia Network s.c.r.l. con pec registrata al n. 2856 del 07.02.2025 del protocollo camerale;
- Sentita la relazione del Commissario Straordinario;
- Considerata la valutazione positiva dell’operazione, sia dal punto di vista strategico che economico e finanziario;
- Valutata positivamente l’esigenza di realizzare la fusione per incorporazione di Mirabilia Network s.c.r.l. in IS.NA.R.T. s.c.p.a. nelle forme e con le modalità descritte in premessa, completando così l’iter di integrazione tra le due strutture

DELIBERA

- di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
- di approvare l’operazione di fusione per incorporazione in oggetto;
- di delegare colui che parteciperà alle assemblee straordinarie di Mirabilia Network scrl e Isnart scpa ad esprimere voto favorevole e ad apportare alla documentazione le eventuali modifiche necessarie per giungere alla positiva conclusione dell’operazione, demandandogli il potere di compiere tutti gli atti necessari e conseguenti;
- di provvedere agli adempimenti richiesti, dando mandato al Segretario Generale a procedere in tal senso;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente”, Sottosezione 1° livello “Enti controllati”, Sottosezione 2° livello “Società partecipate”.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rosario Condorelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
dott. Antonino Belcuore